

Statuto dell'Associazione Religiosa denominata  
**ORDINE FRANCESCANO SECOLARE DI PUGLIA “DON TONINO BELLO”**

**ART. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE**

E' costituita l'Associazione Religiosa pubblica di fedeli, avente scopo di religione e di culto e senza fini di lucro, denominata «Ordine Franceseano Secolare di Puglia “don Tonino Bello”».

La medesima è costituita anche in ottemperanza all'art. 56 dello Statuto dell'Ordine Franceseano Secolare d'Italia [*ciascuna Fraternità, ad ogni livello, godendo di personalità giuridica nella Chiesa, ha la facoltà di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica allo Stato Italiano*]. L'Associazione Religiosa è retta dalle disposizioni normative della Regola, delle Costituzioni Generali, e dello Statuto Nazionale dell'OFS approvati dalla Santa Sede e pienamente recepite dal presente Statuto dell'Associazione, le quali si hanno qui per trascritte e conosciute.

L'Associazione Religiosa «Ordine Franceseano Secolare di Puglia “don Tonino Bello”» ha sede legale in Bari alla via Giovanni Gentile n.92 e ha competenza sul territorio della Regione Puglia. La sede potrà essere modificata esclusivamente per mezzo di una delibera del Consiglio Regionale OFS. Un eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto. La durata dell'Associazione Religiosa è illimitata e coincide temporalmente, unitamente con gli organi sociali, con la durata della Fraternità regionale OFS e del proprio Consiglio.

**ART. 2 - OGGETTO E SCOPI**

L'Associazione Religiosa ha quale scopo principale la promozione della crescita spirituale dei propri membri secondo la scuola di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, e la divulgazione ed attuazione nella società del carisma di San Francesco e la fedeltà alla Chiesa Cattolica, in ottemperanza a quanto indicato dalla Regola, dalle Costituzioni Generali e dallo Statuto Nazionale dell'Ordine Franceseano Secolare.

L'Associazione Religiosa ha altresì il fine di effettuare beneficenza diretta nei confronti di soggetti in difficoltà economica, occupazionale o per opere assistenziali, di effettuare beneficenza indiretta nei confronti di altri enti non lucrativi, associazioni, fraternità OFS di ogni livello, o altri Ordini religiosi che operano negli stessi settori e aventi medesime finalità, nonché nei settori previsti dall'art. 10 D.Lgs. 460/97.

**ART. 3 - ATTIVITÀ**

Per il raggiungimento degli scopi e dei fini di cui sopra, l'Associazione Religiosa «Ordine Francescano Secolare di Puglia “don Tonino Bello”» potrà porre in essere, a mezzo dei propri associati, anche attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati medesimi e dei beneficiari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ordine Francescano Secolare di Puglia “don Tonino Bello”, sulla scorta delle indicazioni contenute nello Statuto Nazionale, promuove ed organizza:

- attività formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo religioso, sociale ed etico-sociale che contribuiscano all'approfondimento e alla crescita sia spirituale che di apostolato attivo dei propri aderenti;
- attività sussidiarie: culturali, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla conoscenza della spiritualità francescana e delle figure di santi francescani, nonché della dottrina e del Magistero della Chiesa Cattolica; editoriali a carattere culturale, formativo ed informativo;
- attività missionarie: formazione ed informazione al fine di favorire l'evangelizzazione, il volontariato, il laicato missionario anche con invio di Professi in “terra di missione” (*missio ad gentes*);
- attività di sensibilizzazione al dialogo interreligioso, ecumenico, interculturale, alla giustizia, alla pace, alla salvaguardia e al rispetto del Creato;
- attività di promozione della comunione fraterna, secondo lo stile di san Francesco d'Assisi, nella famiglia, nella realtà ecclesiale, nella società civile e nella vita pubblica;
- attività di accoglienza, assistenza e recupero sociale di minori, ragazze madri, disagiati o similari; attuazione e sostegno di progetti volti, in particolar modo, alla tutela della famiglia, dei minori, degli anziani e dei più indifesi;
- attività ludiche e ricreative finalizzate alla socializzazione ed all'integrazione sociale, quali veicoli culturali per i valori ed i principi cristiani e fraterni;
- ogni altra attività di promozione dei valori evangelici che sia in sintonia con lo scopo dell'Associazione e della Fraternità;
- attività con utilità sociale in favore dei disagiati nel pieno rispetto del carisma francescano.

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione Religiosa «Ordine Francescano Secolare di Puglia “don Tonino Bello”» collabora con l'Ordine Francescano Secolare d'Italia, con le singole Fraternità locali, con gruppi, movimenti e associazioni ecclesiali e civili, i giovani, le famiglie, le Istituzioni laiche e confessionali, le strutture educative e sociali presenti sul territorio nazionale, così come le altre componenti della Famiglia Francescana, con le quali si propone di realizzare e sostenere attività in comune.

### **ART. 3 – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi da parte dei membri
- b) titoli di stato
- c) donazioni, eredità, legati e contributi di qualsiasi natura di beni mobili ed immobili, da parte di enti o privati.

### **ART. 4 – ASSOCIATI**

All'Associazione appartengono persone d'ambo i sessi e di ogni condizione sociale che abbiano compiuto il 18° anno di età. Sono considerati associati i Professi dell'Ordine Franciscano Secolare ed abbiano, quindi, professato la Regola dell'Ordine Franciscano Secolare a norma delle Costituzioni Generali, ed appartengano, altresì, ad una delle Fraternità locali della Puglia.

### **ART. 5 – ORGANI SOCIALI**

Organi dell'Associazione Religiosa «Ordine Franciscano Secolare di Puglia “don Tonino Bello”» sono:

- a) Il Capitolo o l'Assemblea.
- b) Il Consiglio Regionale.
- c) Il Ministro del Consiglio Regionale.
- d) I Revisori dei Conti.

### **ART. 6 – IL CAPITOLO REGIONALE O L'ASSEMBLEA REGIONALE**

Il Capitolo Regionale o l'Assemblea Regionale dell'Associazione coincide con il Capitolo Regionale della Fraternità Regionale OFS di Puglia.

E' composta dal Ministro Regionale e dai membri secolari del Consiglio Regionale, dai Ministri delle Fraternità locali e personali erette canonicamente sul territorio della Regione Puglia a norma della Regola e delle Costituzioni Generali dell'Ordine Franciscano Secolare e del Diritto universale della Chiesa cattolica; dagli Assistenti spirituali regionali dell'Ordine Franciscano Secolare di Puglia “don Tonino Bello” e dal rappresentante regionale della Gi.Fra. (Gioventù Franciscana) per l'OFS.

Possono far parte dell'Assemblea Regionale (Capitolo Regionale) anche gli Accompagnatori di Fraternità locali erette canonicamente sul territorio della Regione Puglia a norma della Regola e delle Costituzioni Generali dell'Ordine Franciscano Secolare e del Diritto universale

della Chiesa cattolica. Essi sono nominati direttamente dal Consiglio Regionale a norma delle Costituzioni Generali e dello Statuto nazionale dell'Ordine Francescano Secolare, qualora in una Fraternità locale vi sia un Consiglio scaduto o dimissionario o non "regolare" (*cf.* art. 31.1 CC.GG), ovvero la stessa si trova in un momento di grave difficoltà.

Il Capitolo Regionale (o Assemblea Regionale) può essere consultivo, deliberativo o di indirizzo, legislativo, spirituale, elettivo.

Il Capitolo Regionale (o Assemblea Regionale) è convocato ordinariamente una volta l'anno, almeno un mese prima della data fissata, per i livelli locale e regionale. Può essere convocato in via straordinaria quando lo richiede un terzo degli aventi diritto oppure il Consiglio per motivi particolari.

L'Assemblea Regionale (o Capitolo Regionale) delle Fraternità Locali della Regione Puglia, viene convocata dal Consiglio Regionale per l'elezione delle cariche sociali (Ministro, vice Ministro, Consiglieri) ed ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno.

Le convocazioni dell'Assemblea Regionale (o Capitolo Regionale) sono fatte in forma cartacea o digitale dal Ministro Regionale, sentito il Consiglio Regionale sulla formalità della convocazione, da far pervenire ai Ministri locali almeno un mese prima della data fissata per la riunione. La convocazione dovrà indicare la data, l'ora, ed il luogo della riunione, nonché i punti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Regionale è validamente costituita qualora siano presenti in proprio o per delega almeno la metà più uno dei Ministri locali o loro delegati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano o a scrutinio segreto.

#### **ART. 6 bis – IL CAPITOLO O L'ASSEMBLEA ELETTIVA.**

Il presidente dell'Assemblea elettiva, nomina il segretario che redige il verbale e due scrutatori. Gli organi dell'Associazione e tutti gli eletti, durano in carica tre anni, coincidenti con quelli del Consiglio della Fraternità OFS regionale.

Il Ministro Regionale può essere eletto per due trienni consecutivi. Quando circostanze eccezionali lo richiedono, per la terza ed ultima successiva elezione al mandato di Ministro, sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto ottenuta nel primo scrutinio e con la conferma di colui che presiede l'Assemblea elettiva.

Il Ministro uscente non può essere eletto Vice Ministro.

Il Vice Ministro e i Consiglieri possono essere eletti per non più di due successivi trienni. A partire dalla terza e successiva elezione, sarà necessario che i nominativi ottengano la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Il Rappresentante Gi.Fra ha diritto di voto solo se professo.

Per quant'altro non specificato nel presente Statuto, relativamente alle norme che regolano l'elezione alle cariche, fanno fede la Regola, le Costituzioni Generali e lo Statuto Nazionale dell'Ordine Francescano Secolare che questo Statuto recepisce.

#### **ART. 7 - CONSIGLIO REGIONALE**

Coincide con il Consiglio Regionale della Fraternità OFS Puglia sia nella composizione, che nell'individuazione dei membri e nella durata. È composto da un numero di Professi tra 6 e 12, oltre che dal Ministro, dal Viceministro, dagli Assistenti Spiritualì del I° Ordine e dal rappresentante della Gi.Fra. Regionale.

Il numero dei membri del Consiglio Regionale potrà essere modificato dal Capitolo elettivo, in sede precapitolare, a maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Regionale procede all'assegnazione ai vari membri degli uffici non riservati all'Assemblea: Segretario, Tesoriere, Responsabile della Formazione.

Il Consiglio Regionale si riunisce frequentemente o, comunque, secondo le necessità. I membri che mancano, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni, potranno essere dal Consiglio Regionale esonerati dalla carica.

Il Consiglio Regionale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza assoluta dei votanti per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Il Consiglio Regionale provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione Religiosa.

Il Consiglio Regionale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regola e dalle Costituzioni Generali dell'Ordine Francescano Secolare, ha inoltre il compito di:

- a) preparare la celebrazione del Capitolo elettivo;
- b) promuovere, animare e coordinare, nell'ambito regionale, la vita e le attività dell'Ordine Francescano Secolare e il suo inserimento nella Chiesa Particolare;
- c) elaborare, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine Francescano Secolare, il programma di lavoro della Fraternità Regionale e curarne la divulgazione alle Fraternità locali;
- d) come costruttori di pace: promuovere attività caritative, di integrazione sociale e dialogo interculturale;
- e) trasmettere alle Fraternità locali le direttive del Consiglio Nazionale dell'Ordine Francescano Secolare e della Chiesa Particolare;
- f) curare la formazione degli animatori;

- g) offrire alle Fraternità locali, attività di sostegno per le loro esigenze formative e operative;
- h) discutere e approvare la relazione annuale per il Consiglio Nazionale;
- i) decidere la visita alle Fraternità locali quando le circostanze lo consigliano, anche se non richiesta;
- j) decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e degli affari economici della Fraternità Regionale;
- k) adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni Generali e nello Statuto Nazionale o necessari per il raggiungimento dei propri scopi.

#### **ART. 8 – MINISTRO REGIONALE**

Il Ministro Regionale è il Presidente dell'Associazione. La figura del Ministro Regionale, Presidente dell'Associazione, coincide con quella del Ministro Regionale della Fraternità OFS di Puglia.

Il Ministro Regionale è una persona di ambo i sessi e deve aver professato la Regola dell'Ordine Franciscano Secolare da almeno 3 anni. Deve appartenere ad una delle Fraternità locali erette canonicamente e riconosciute dal Consiglio Regionale della Puglia. È il primo responsabile dell'Ordine Franciscano Secolare della Puglia e rappresenta tutta la Fraternità Regionale pugliese.

Il Ministro Regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è autorizzato a compiere tutte le variazioni necessarie presso le autorità competenti. Egli cura che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio regionale.

Il Ministro Regionale, inoltre ha il compito di:

- a) convocare ogni tre anni l'Assemblea o Capitolo elettivo Regionale;
- b) presiedere e confermare, personalmente o tramite un proprio delegato, i Capitoli o Assemblee elettivi delle Fraternità locali;
- c) effettuare la Visita fraterna alle Fraternità locali, personalmente o tramite un proprio delegato;
- d) partecipare agli incontri indetti dal Consiglio Nazionale;
- e) rappresentare la Fraternità nell'ordinamento civile;
- f) preparare la relazione annuale per il Consiglio Nazionale;
- g) chiedere, almeno una volta nel triennio, con il consenso del Consiglio Regionale, la Visita Pastorale e la Visita Fraterna da parte del Consiglio Nazionale.

Il Ministro Regionale (o il Consiglio Regionale) indice le riunioni del Consiglio Regionale che sono presiedute dal Ministro stesso.

La convocazione avviene in forma cartacea o digitale da far pervenire almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno. In casi straordinari non si tiene conto delle predette modalità.

Il Ministro Regionale ogni tre anni prepara una relazione sull'attività della Fraternità Regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Puglia, che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale.

In caso di assenza o impedimento del Ministro Regionale, le funzioni vengono assunte dal Vice Ministro Regionale.

In caso di vacanza delle altre cariche prima della naturale scadenza del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà entro 30 giorni, alla nomina del membro mancante tra i Professi della Regione Puglia, il quale resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

#### **ART. 9 – REVISORI DEI CONTI**

Qualora la Fraternità amministri beni patrimoniali di elevato valore economico, deve dotarsi di “Revisori dei Conti” per verificare la situazione patrimoniale e contabile.

Essi sono tre Professi eletti con modalità e durata identica a quelle stabilite gli altri organi dell'Associazione e della Fraternità.

I Revisori dei Conti, entro la fine del triennio verificano il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al Consiglio; accertano la regolare tenuta della contabilità; verificano la corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza della cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; in generale vigilano sulla situazione contabile/patrimoniale della Fraternità.

#### **ART. 10 - UFFICI**

Sono uffici della Fraternità quelli di Ministro, vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Responsabile della formazione.

- Il Vice Ministro ha il compito di:
  - a. collaborare con il Ministro in spirito fraterno ed affiancarlo nello svolgimento dei compiti che gli sono propri;
  - b. esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio e/o dall'Assemblea o Capitolo;
  - c. sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità, in caso di assenza o impedimento temporaneo;

- d. assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga vacante.
- Il Segretario ha il compito di:
    - a. redigere gli atti ufficiali della Fraternità e del Consiglio e curarne l'invio ai rispettivi destinatari;
    - b. curare l'aggiornamento e la tenuta dell'archivio e dei registri annotandovi le accettazioni, le Professioni, i decessi, i ritiri e i trasferimenti della Fraternità;
    - c. provvedere alla comunicazione dei fatti più rilevanti ai vari livelli e, se opportuno, alla divulgazione tramite i mass media.
  
  - Il Tesoriere, o economo, ha il compito di:
    - a. custodire diligentemente i contributi ricevuti, annotando nell'apposito registro le singole entrate, la data in cui gli sono state consegnate e il nome dell'offerente, o di chi le ha raccolte;
    - b. annotare nel medesimo registro le voci relative alle spese, specificandone la data e la destinazione, in conformità alle indicazioni del Consiglio della Fraternità;
    - c. rendere conto della sua amministrazione all'Assemblea e al Consiglio della Fraternità a norma dello Statuto nazionale.
  
  - Il Responsabile della formazione ha il compito di:
    - a. coordinare, con l'aiuto degli altri membri del Consiglio, le attività formative della Fraternità;
    - b. istruire e animare gli aspiranti in tempo di iniziazione, i candidati in tempo di formazione iniziale ed i neo-Professi;

#### **ART. 11 - ESERCIZI SOCIALI**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consultivo, accompagnato da una relazione finanziaria redatta dal tesoriere e vidimata dal Ministro Regionale, dovrà essere approvato dal consiglio regionale entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo per l'anno successivo dovrà essere presentato dal Ministro entro il mese di novembre dell'anno corrente.

Per l'approvazione del bilancio consultivo e preventivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri Regionali e la maggioranza assoluta dei votanti, per alzata di mano o a scrutinio segreto.

#### **ART. 12 – MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO**

Le modifiche dello Statuto sociale devono essere proposte dal Consiglio Regionale e da queste approvate con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti per alzata di mano o a scrutinio segreto.

#### **ART. 13 – SCIoglimento O CESSAZIONE**

In caso di scioglimento, soppressione o cessazione dell'Associazione, i beni saranno devoluti all'Ordine Franciscano Secolare d'Italia.

Il Consiglio Regionale delibererà con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei votanti per alzata di mano o scrutinio segreto.

#### **ART. 14 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla Regola, alle Costituzioni Generali e allo Statuto Nazionale dell'Ordine Franciscano Secolare d'Italia ed alle norme del Diritto Canonico e del Codice Civile.

#### **ART. 15 - NORME TEMPORALI**

Il presente Statuto entrerà in vigore dal momento dell'approvazione del Consiglio Regionale e dalla successiva registrazione dello stesso presso gli enti di competenza.

Lo Statuto dell'Associazione Religiosa «Ordine Franciscano Secolare di Puglia “don Tonino Bello”», di cui le norme sopra descritte, disciplina la forma giuridica della Fraternità Regionale ed a questa è strettamente legata nella durata, nella individuazione e identificazione degli Organi sociali.

Le singole Fraternità locali pugliesi che vogliono dotarsi di personalità giuridica dovranno, nella stesura dei documenti, rifarsi alle norme del presente Statuto nonché a quelle dello Statuto Nazionale, delle Costituzioni Generali e della Regola.

Sino al mese giugno 2018 il presente Statuto si intenderà valido *ad experimentum*. Dal mese di luglio 2018 (prorogabile sino al mese di settembre 2018), qualora non sorgano necessità di modifiche, si intenderà tacitamente approvato in ogni sua parte e definitivamente valido.